



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 3274 del 18/05/2021**

**Oggetto: Mercato del 1° giovedì del mese. Ripresa attività per il giorno 20 maggio 2021**

**PREMESSO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19" genti virali trasmissibili", convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19," convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

**RICHIAMATI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Ministero della Salute contenenti misure finalizzate al contenimento del rischio da contagio da Covid-19 e, da ultimo, il DPCM 2 marzo 2021;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020, 69/2020, 80/2020, nn. da 93/2020 a 98/2020, nn. da 2/2021 a 34/2021, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 2021;

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n. 2693 del 04/05/2021 con la quale è stata ordinata la sospensione, per il giorno 6 maggio 2021, del mercato che si svolge il primo giovedì del mese;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 7 maggio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia" con la quale viene disposto il passaggio in zona gialla della Regione Calabria a far data dal 10 maggio 2021;

**VISTA** l'Ordinanza n. 34 del 08 maggio 2021 del Presidente della Regione Calabria, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni conseguenti l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021 nel territorio regionale**" con la quale si applicano le misure della c.d. «zona gialla», secondo quanto previsto al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in attuazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021;

**VISTA** la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 che sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia ha confermato la Calabria in zona gialla;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90, e successive modificazione;

**RITENUTO**, dunque, in ragione dell'attenuata emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e delle nuove disposizioni statali e regionali in materia della ripresa delle attività economico-produttive, di consentire lo svolgimento del mercato comunale del 1° giovedì del mese;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di adottare misure a sostegno del tessuto socio-economico del territorio del Comune di Crotona, al fine di contrastare le conseguenze negative causate dal protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19;

**RITENUTO** quindi opportuno predisporre la riapertura del Mercato del 1° giovedì del mese, eccezionalmente, per giorno 20 maggio 2021;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in narrativa,

- lo svolgimento straordinario del Mercato del 1° giovedì del mese, eccezionalmente, per giorno 20 maggio 2021;
- la ripresa del regolare svolgimento del Mercato del 1° giovedì del mese a far data dal mese di giugno p.v.;

## **COMUNICA**

- agli operatori economici autorizzati che è consentito svolgere le attività mercatali fino alle ore 13:00 al fine di consentire la pulizia delle strade, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di distanziamento sociale;

- che in ottemperanza alla normativa anti-Covid vigente in materia:
  - gli accessi all'interno dell'area mercatale saranno regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita;
  - verrà fornita, adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, mediante il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti, ovvero, attraverso l'utilizzo di volontari di protezione civile;

## AVVERTE

gli operatori economici che, per come previsto dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, gli stessi dovranno garantire:

- la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature prima dell'inizio delle operazioni di vendita;
- l'utilizzo di mascherine (anche da parte dell'utenza) all'interno dell'area di mercato ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale almeno di 1 metro;
- l'uso dei guanti da parte dei gestori, che può essere sostituito dall'igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani (da collocare preferibilmente accanto ai sistemi di pagamento);
- la messa a disposizione della clientela di guanti "usa e getta" per le attività di acquisto (con particolare riferimento all'acquisto di alimenti e bevande e abbigliamento);
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci;
- l'adozione di misure idonee per il mantenimento del distanziamento sociale per evitare assembramenti;
- l'adozione di modalità di vendita, sotto l'aspetto igienico sanitario, conformi alla normativa vigente in materia;
- il rispetto delle disposizioni per la raccolta differenziata e per il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- l'accurata pulizia a cura del gestore dello spazio occupato dal proprio posteggio e della zona circostante di pertinenza;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita (ove ne ricorra l'opportunità il Comune potrà altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati);
- l'osservanza delle norme di sicurezza emanate in relazione ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
- che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge in relazione alla violazione commessa;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o di revocare la presente ordinanza in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili che impedissero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'evento o per altre cause debitamente motivate, comprese sopravvenute prescrizioni legislative in materia di misure anti-Covid, senza che per alcuno insorga alcuna pretesa o diritto;

## DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti destinatari: Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando

Provinciale Guardia di Finanza, Comando Polizia Locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, Settore 2, Settore 4, Settore 5, servizio manutenzioni, Dogre srl, Consorzio Autoservizi Dei Due Mari s.c.a.r.l., Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA;

## INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Responsabile del procedimento

*f.to Avv. Francesco Marano*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993